

tutte può verificarsi il pericolo della influenza e della propaganda politica, cui dalla legge si mira ovviare.

La legge invece nello stabilire la esclusione, la limita alle Congregazioni di carità, potendo gli *aventi cura d'anime* appartenere benissimo per lo stesso articolo 29, che sancisce l'esclusione, ad ogni altra Istituzione di pubblica beneficenza, diversa dalla Congregazione di carità, e ciò o per la volontà espressa dei fondatori, o se questi tacciono, per la volontà di chi abbia facoltà di nominare gli amministratori.

Ora sembrami che, se pericolo esiste, questo possa essere assai minore nelle Congregazioni di carità ove maggiore e più facile è il controllo che non nelle altre diverse istituzioni. Ma non basta neppure l'esclusione delle Congregazioni di carità, concreta e positiva, perchè se gli *aventi cura d'anime non possono in genere* per legge far parte della amministrazione delle dette congregazioni, per la legge stessa possono parteciparvi in casi speciali e determinati come in quello contemplato del 1.° capoverso dell'articolo 5.° della legge.

Così se il benefattore designi il parroco a curare la gestione delle sue liberalità, la Congregazione di carità potrà deliberare col'approvazione del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa, che il parroco sia ammesso a parte della Congregazione.

Giusta pertanto si presenta l'osservazione, che la esclusione stabilita più che in una disposizione necessaria e seriamente pratica si risolve in una misura odiosa e praticamente inutile.

Ed inoltre ancora se gli *aventi cura d'anime non possono in genere partecipare direttamente alla amministrazione delle Congregazioni di carità* possono per contro benissimo far parte dei comitati di erogazione e di assistenza.

Ora qui ancora si appalesa più stridente e più odiosa la contraddizione della legge, perchè il pericolo è molto più grave nello accordare la disponibilità dei mezzi di soccorso, coi quali si può in ogni caso meglio esercitare l'influenza, che non nell'ammetterli nell'amministrazione generale, nella quale vige la maggior sorveglianza ed il controllo.

Parmi pertanto che, a parte il criterio politico, alla tutela del quale debbono ritenersi sufficienti le altre disposizioni legislative vigenti, si possa ragionevolmente proporre che nella riforma della